

Codice A1103A

D.D. 4 febbraio 2025, n. 124

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVID - (F. 755 COV/2020, Acc. 518/2025 - 507/2025).



ATTO DD 124/A1103A/2025

DEL 04/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVID – (F. 755 COV/2020, Acc. 518/2025 - 507/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n.138511/2020 del 186/2020, dalla Città di Collegno - Polizia Municipale, a carico della sig.ra *omissis* nata in *omissisomissis* e residente in *omissis omissisomissis* quale trasgressore minorenne all'epoca dell'accertamento dei fatti ed a carico del sig. *omissis* (**c.ben.391234**) nato in *omissisomissis* (c.f. *omissis*) e residente in *omissisomissisomissis* in **qualità di trasgressore per debito di vigilanza**, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 02643 del 12/04/2020, elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Collegno, *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 relativo al divieto di accesso a parchi, ville aree gioco e giardini;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

premesso che in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che non risulta agli atti che il trasgressore per debito di vigilanza abbia presentato nei termini uno scritto difensivo né abbia fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi e ritenuto di applicare, nel caso in questione, la disposizione di cui sopra, in un'ottica di favore nei confronti del trasgressore per debito di vigilanza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1700/2024 e 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	518/2020	Sanzione
39580	507/2020	Spese di notifica

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato omissis, in qualità di trasgressore per debito di vigilanza - per le motivazioni indicate in premessa - di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti